



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCUTA
DAL CONI

Stagione sportiva 2024-2025

Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP24/25 005

Data: 20/09/2024

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 16/09/2024 relativo all'incontro (25958) di Tournament / Friendly games Amichevoli IHL disputatosi a Stadio Appiano - Appiano sulla strada del vino (BZ) il 15/09/2024 tra HC Eppan Appiano ANet (150) e SV Kaltern Caldaro rothoblaas (042).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Radin Andreas** (n. tessera 44810) della società AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica 150 per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle Penalità.

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Paller Alex** (n. tessera 53119) della società AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica 150 per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle Penalità.

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Siiki Oskari Mikael** (n. tessera 653267) della società SV Kaltern Eishockey Amateursportverein 042 per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle Penalità.

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Clericuzio Mattia** (n. tessera 600003) della società SV Kaltern Eishockey Amateursportverein 042 per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle Penalità.

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Soelva Michael** (n. tessera 54970) della società SV Kaltern Eishockey Amateursportverein 042 per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle Penalità.

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Rottensteiner Emanuel** (n. tessera 67558) della società AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica 150 per violazione dell'art. 15.1 del Codice delle Penalità.

D) Motivazione:

Radin Andreas (n. tessera 44810)

Al minuto 25.05, durante un'interruzione di gioco a seguito di un goal, il predetto giocatore (unitamente ad un compagno di squadra e due avversari) dava avvio ad una rissa, proseguendola anche dopo l'intervento degli arbitri diretto a sedarla.

Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.

Paller Alex (n. tessera 53119)

Al minuto 25.05, durante un'interruzione di gioco a seguito di un goal, il predetto giocatore (unitamente ad un compagno di squadra e due avversari) dava avvio ad una rissa, proseguendola anche dopo l'intervento degli



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCUTA
DAL CONI

Stagione sportiva 2024-2025

arbitri diretto a sedarla.

Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.

Siiki Oskari Mikael (n. tessera 653267)

Al minuto 25.05, durante un'interruzione di gioco a seguito di un goal, il predetto giocatore (unitamente ad un compagno di squadra e due avversari) dava avvio ad una rissa, proseguendola anche dopo l'intervento degli arbitri diretto a sedarla.

Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.

Clericuzio Mattia (n. tessera 600003)

Al minuto 25.05, durante un'interruzione di gioco a seguito di un goal, il predetto giocatore (unitamente ad un compagno di squadra e due avversari) dava avvio ad una rissa, proseguendola anche dopo l'intervento degli arbitri diretto a sedarla.

Veniva così punito con una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.

Soelva Michael (n. tessera 54970)

Al minuto 59.38, durante un'interruzione di gioco a seguito di una penalità minore inflitta al giocatore Soelva (#20 squadra B), il giocatore Rottensteiner (#16 squadra A) che si trovava sulla pista ghiacciata, si dirigeva in velocità verso il Soelva, probabilmente al fine di “vendicare” il fallo subito dal proprio compagno di squadra. Ne conseguiva una rissa tra i citati giocatori, punita con penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.

Rottensteiner Emanuel (n. tessera 67558)

Al minuto 59.38, durante un'interruzione di gioco a seguito di una penalità minore inflitta al giocatore Soelva (#20 squadra B), il giocatore Rottensteiner (#16 squadra A) che si trovava sulla pista ghiacciata, si dirigeva in velocità verso il Soelva, probabilmente al fine di “vendicare” il fallo subito dal proprio compagno di squadra. Ne conseguiva una rissa tra i citati giocatori, punita con penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti, si ritiene equo comminare la sanzione della squalifica per la durata di 1 (una) giornata da scontarsi nella prossima gara amichevole.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra AHC Eppan - HC Appiano Associazione Sportiva Dilettantistica (150).
€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra SV Kaltern Eishockey Amateursportverein (042).



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCUTA
DAL CONI

Stagione sportiva 2024-2025

II Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi